



## **COMUNE DI ARDENNO**

**Provincia di Sondrio**

**P.zza Roma, 10 23011 Ardenno (SO) – telefono 0342/660370 – fax 0342/662068  
P. IVA 00114430143 - e.mail acardenno@provincia.so.it**

# **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI ESTERNI**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 10.05.2010

## **Art.1– CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.**

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri, e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità di quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, dall'art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, dall'art. 3, commi 54, 55, 56 e 57, della legge n. 244/2007, come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. n.112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, nonché dagli artt. 21, comma 2, e 22, comma 2, della legge n. 69/2009.

2. Il presente Regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio con deliberazione n. 26 del 25.06.2009.

## **ART.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il Comune di ARDENNO può ricorrere ad incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca ovvero di consulenze esterne, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Gli incarichi individuali oggetto del presente Regolamento possono assumere la veste di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

3. La disciplina del presente Regolamento si applica anche alle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità previste dall'art.110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto compatibili.

4. Le disposizioni seguenti non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge 17 maggio 1999, n. 144.

5. Rimane in ogni caso fermo il principio della autosufficienza organizzativa e il Comune di ARDENNO si impegna a svolgere le funzioni e i servizi di sua competenza con il proprio personale e pertanto solo qualora ricorrano circostanze eccezionali circoscritte nel tempo alle quali non si possa far fronte con le risorse in dotazione o che richiedano l'apporto di competenze non esistenti all'interno della struttura amministrativa è possibile ricorrere a tali forme di collaborazione.

6. E' necessario tener presente che tali forme di collaborazione costituiscono uno strumento straordinario a disposizione del Comune di ARDENNO per soddisfare esigenze qualificate e di natura temporanea. Pertanto i singoli Responsabili valutano attentamente la possibilità di adottare soluzioni alternative e giustificano un eventuale ricorso a tali soluzioni contrattuali in ragione delle caratteristiche e delle finalità dei programmi da realizzare.

## **ART.3 – PREVISIONE DEI PROGETTI**

1. Il Comune di ARDENNO individua, di norma annualmente, in sede di determinazione del bilancio, progetti specifici e determinati nonché le attività che, per loro natura, necessitano del contributo di esperti di particolare e comprovata specializzazione.

2. Per la realizzazione dei suddetti progetti è possibile, nei limiti previsti dall'art.4, attribuire incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione; tali progetti ed attività sono specificati e contenuti in un programma annuale, la cui approvazione è demandata al Consiglio comunale, così come previsto dall'art.2.

## **ART.4 – PRESUPPOSTI GIURIDICI**

1. Il conferimento degli incarichi, di cui all'articolo precedente, avviene con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune di ARDENNO, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune di ARDENNO;
- b) il Comune di ARDENNO deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Il requisito della "specializzazione universitaria" è da ricondursi alla laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione per la laurea del vecchio ordinamento.

## **ART.5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE NEL CASO DI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA COORDINATA E CONTINUATIVA**

1. Obiettivi, progetti specifici e determinati sono funzionali alle attività istituzionali del Comune di ARDENNO.

2. Le forme di coordinamento devono essere espressamente individuate nel contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa.

3. Il contenuto della prestazione dedotta nel contratto non dovrà essere caratterizzata da elementarità e ripetitività. Il prestatore non dovrà essere utilizzato per una molteplicità di generiche attività estranee agli obiettivi definiti e/o ai progetti.

4. Il prestatore, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa, nell'ambito di un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, gode di autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione.

5. Il compenso è correlato agli obiettivi e ai progetti specifici e/o determinati dedotti nel contratto.

6. Le prestazioni del collaboratore vengono svolte senza vincolo di subordinazione e quindi al di fuori dei sistemi organizzativi con vincoli gerarchici vigenti nell'Ente. Le prestazioni sono comunque assoggettate ad un vincolo funzionale della prestazione che deve essere resa in sintonia con gli obiettivi definiti dal Comune di ARDENNO. L'incaricato pertanto si confronterà periodicamente con il Responsabile del Servizio competente per verificare che le prestazioni svolte ed i relativi risultati ottenuti siano allineati con gli obiettivi richiesti e perseguiti dall'Amministrazione dell'Ente.

7. Il collaboratore è esonerato dal rispetto di un orario di lavoro predeterminato e non ha diritto alle ferie ed ai congedi previsti a favore del personale dipendente. L'attività del collaboratore è esercitata presso gli Uffici del Comune di ARDENNO oppure in altro luogo da indicarsi puntualmente nel contratto.

8. Il collaboratore incaricato non avrà poteri gestionali autonomi e neppure di rappresentanza dell'ente.

9. Il Comune di ARDENNO s'impegna a valutare positivamente la possibilità di chiedere la sospensione dell'incarico nei casi di malattia, infortunio, maternità ed altri gravi motivi che impediscano all'incaricato di poter operare.

#### **ART.6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE NEL CASO DI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE**

1. Le prestazioni di lavoro autonomo vengono svolte senza vincolo di subordinazione e quindi al di fuori dei sistemi organizzativi con vincoli gerarchici vigenti nell'Ente.

2. Le prestazioni non sono neppure assoggettate ad un vincolo funzionale ma svolte in piena ed assoluta autonomia.

3. L'attività non potrà essere esercitata presso gli Uffici del Comune di ARDENNO, fatte salve le attività a carattere complementare ed istituzionale, necessarie per lo svolgimento dell'incarico per cui il lavoratore autonomo,

benché occasionale dovrà utilizzare le attrezzature e gli impianti di cui dispone.

4. Il Comune di ARDENNO metterà a disposizione solamente le informazioni e la documentazione ritenuti necessari per lo svolgimento dell'incarico.

#### **ART.7**

##### **- INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA OVVERO DI CONSULENZA**

1. Gli incarichi di studio hanno per oggetto la consegna di una relazione scritta finale, nella quale dovranno essere illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

2. Gli incarichi di ricerca presuppongono un programma da parte dell'amministrazione che il prestatore dovrà realizzare nell'ambito dell'incarico affidato.

3. Le consulenze riguardano la produzione di pareri resi da esperti.

4. Non rientrano nelle suddette definizioni gli incarichi aventi per oggetto:

- a) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per Legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- b) la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- c) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- d) le prestazioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici in materia di lavori pubblici.

#### **ART.8 - LIMITI AGLI INCARICHI ESTERNI**

1. Possono essere stipulati contratti di collaborazione esterna, ai sensi dell'art. 1, di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa nel limite massimo di spesa annua fissato nel bilancio preventivo.

2. L'organo di revisione contabile del Comune di ARDENNO accerta il rispetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

4. È in ogni caso escluso la tacita proroga, il tacito rinnovo dello stesso e in ogni caso una indeterminata durata.

5. La durata degli incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca ovvero di consulenze esterne, nelle modalità dell'art. 2, non potrà essere superiore ad un anno, prorogabile in relazione ad accertate e motivate esigenze connesse al completamento dei progetti specifici e determinati di cui all'originale incarico.

6. Disposizioni del presente articolo non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni.

#### **ART.9 - CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA**

1. Il Comune di ARDENNO può conferire incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca ovvero di consulenze esterne, nelle modalità

dell'art. 3, in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) casi di particolare urgenza, non dipendenti da cause imputabili all'Amministrazione
- b) quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale ovvero nel caso di competenze specialistiche non comparabili.
- c) quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

Sono inoltre sempre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica – professionale ed economico – finanziaria in relazione all'importo dell'affidamento.

2. E' comunque esclusa dalle procedure comparative l'individuazione di legali a cui è affidata la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Ente.

#### **ART.10 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

1. Il conferimento dell'incarico individuale di collaborazione, di studio, di ricerca ovvero di consulenze esterne, nelle modalità dell'art. 3, è disposto dal Responsabile competente mediante stipulazione di un contratto nel quale sono specificati, quali elementi essenziali, la durata, il luogo, l'oggetto, le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni, nonché il compenso della collaborazione.

2. L'affidamento d'incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente Regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

3. L'affidamento dell'incarico deve essere preceduto da un accertamento reale, che coinvolge la responsabilità del Responsabile competente, sull'assenza di servizi o di professionalità, interne all'ente, che siano in grado di adempiere l'incarico.

4. I soggetti cui possono essere conferiti gli incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenze esterne sono:

- a) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitando di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
- b) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
- c) persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- d) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.

#### **ART.11 – PROCEDURA COMPARATIVA**

1. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9, il conferimento dell'incarico avviene mediante procedura comparativa tra i candidati, effettuata sulla base delle competenze degli stessi e la complessità organizzativa e progettuale richiesta dalla natura dell'incarico.

2. La procedura comparativa deve prevedere:

- a) pubblicazione di un avviso di selezione nel quale sono indicati l'oggetto dell'incarico, la durata, i requisiti di ammissibilità, i criteri di valutazione dei candidati;
- b) produzione del curriculum vitae da parte dei candidati interessati;
- c) selezione da parte di una commissione composta dal Segretario comunale, dal Responsabile del settore interessato al conferimento dell'incarico e da un dipendente di ruolo con funzioni di segretario verbalizzante;
- d) approvazione della graduatoria finale di merito, predisposta dalla commissione sulla base degli esiti della valutazione.

3. La procedura, di cui al comma precedente, deve concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di selezione.

#### **ART.12 – MODALITA' DI SELEZIONE**

1. La commissione, di cui al comma precedente, effettua la selezione mediante:

- a) valutazione dei titoli ovvero comparazione degli stessi al fine di accertare la maggiore coerenza delle professionalità con l'oggetto e la natura dell'incarico;

oppure

- b) valutazione dei titoli e svolgimento di un colloquio finalizzato ad approfondire le competenze possedute dal candidato in relazione all'oggetto e alla natura dell'incarico.

2. La Commissione attribuisce un punteggio massimo finale di XX/XX così ripartito:

- modalità selettiva a): Titoli: xx/XX
- modalità selettiva b): Titoli: xx/XX - colloquio: xx/XX.

#### **ART.13 - ASPETTI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI**

1. Gli eventuali obblighi d'iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla Legge n. 335/1995 sono a carico esclusivo del soggetto incaricato che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Ente Committente.

2. Gli eventuali obblighi d'iscrizione all'I.N.A.I.L. sono a carico esclusivo dell'Ente Committente che è tenuto a darne informazione al titolare dell'incarico.

3. Il soggetto incaricato è tenuto a darne idonea certificazione all'Ente Committente delle deduzioni fiscali eventualmente spettanti, nonché degli altri dati ritenuti necessari.

#### **ART.14 - EROGAZIONE DEL COMPENSO**

1. Il compenso viene erogato, nel rispetto della normativa fiscale, assistenziale e previdenziale vigente, a seguito di accertamento da parte del Responsabile del Settore interessato della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

2. Al termine della prestazione il prestatore è tenuto a presentare al Responsabile del Settore una relazione finale sul lavoro svolto.

#### **ART.15 - RILEVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 587, L. n. 296/2006, alla circolare n. 5 del 21/12/2006, all'articolo 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 ed alla direttiva n. 1/2007 Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, deve essere fornita informativa, da parte dei soggetti conferenti, al competente ufficio incaricato degli adempimenti di cui sopra, comprendente tutti gli elementi oggetto di rilevazione.

2. Il Comune di ARDENNO pubblica sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

3. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

#### **ART. 16 – ESTENSIONE**

1. Le società in house devono osservare le norme contenute nel presente Regolamento.

2. I provvedimenti di incarico di importo superiore a 20.000 euro, la netto di IVA, devono essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza.